

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
EMILIA CENTRALE**

**RISERVA NATURALE ORIENTATA CASSE DI ESPANSIONE DEL
FIUME SECCHIA**

**REGOLAMENTO DI SETTORE
PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'
RELATIVO AL TERRITORIO DEL SITO RETE NATURA 2000**

**IT4030011 (SIC / ZPS)
"CASSA D'ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA"**

Sommario

ART. 1 GENERALITA' E FINALITA'	3
ART. 2 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' AGROPASTORALI	3
ART. 3 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' FORESTALI	3
ART. 4 GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA	4
ART. 5 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO	4
ART. 6 REALIZZAZIONE DI OPERE A RETE E DI IMPIANTI TECNOLOGICI E TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO	4

Cartografia allegata

Tavola 1: Carta del valore ambientale e Perimetro SIC/ZPS IT 4030011 su carta topografica
1:25.000

Abbreviazioni

P.T.P. : Pianto Territoriale del Parco

P.T.C.P. : Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

M.G.C. : Misure Generali di Conservazione per habitat e specie della Rete Nature 2000

M.S.C. : Misure Specifiche di Conservazione per habitat e specie della Rete Nature 2000

ART. 1 GENERALITA' E FINALITA'

Il presente Regolamento contiene specifiche prescrizioni, direttive e indirizzi volte ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica d'interesse comunitario presenti nel territorio del SIC – ZPS IT4030011 “Cassa d'espansione del fiume Secchia” e va a integrare il Regolamento della Riserva approvato con Delibera di Giunta della Provincia di Reggio Emilia 5 ottobre 2010, n. 275, acquisita l'intesa dalla Provincia di Modena espressa con Delibera di Giunta 27 settembre 2010 n. 362.

Le presenti norme si applicano nel territorio della Riserva naturale orientata Casse di espansione del Fiume Secchia, interamente ricompreso all'interno del Sito Rete Natura 2000 IT 4030011 e sono definite in conformità con le Misure Specifiche di Conservazione adottate dal Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, con Delibera 28 novembre 2013, n. 73.

Nel Sito Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT 4030011 “Casse di espansione del fiume Secchia”, si applicano le Misure Generali di Conservazione (M.G.C.) dei Siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) di cui alla D.G.R. n. 1419/13.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive, riguardanti gli ambiti o parti degli ambiti individuati nelle presenti norme, contenute nella legislazione e nella normativa statale e regionale, nonché negli strumenti di pianificazione territoriale e di regolamentazione vigenti.

La sorveglianza per il rispetto delle norme e dei divieti contenuti nel presente Regolamento è effettuata dai soggetti di cui all'art. 55 della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e da quelli di cui all'art. 15 del DPRn. 357/97 e ss.mm.ii..

Le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel presente Regolamento, sono quelle indicate nell'art. 60 della sopra citata L.R. 6/2005 e ss.mm.ii..

ART. 2 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' AGROPASTORALI

Per la tutela delle eventuali covate e nidiate nelle aree agricole identificate dall'Ente gestore come siti di riproduzione delle specie d'interesse comunitario, previa erogazione di specifici indennizzi ai titolari delle aziende agricole operanti sul fondo, sono resi obbligatori:

- a) impiego della barra d'involò o altri strumenti idonei alle operazioni agricole;
- b) operazioni di sfalcio condotte dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno e realizzate in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica;

ART. 3 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' FORESTALI

1. E' vietata l'attività di rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e al ripristino naturalistico, da effettuare tramite l'impiego di specie autoctone, in accordo con l'Ente gestore;
2. E' obbligatorio preservare su ciascuna sponda una fascia di vegetazione forestale o arborea di almeno 5 metri di profondità, dal limite esterno dell'alveo, nel caso di interventi di utilizzazione e miglioramento dei boschi attraversati da corsi d'acqua;
3. è vietato il drenaggio o il prosciugamento delle zone umide nella realizzazione di nuova viabilità forestale o di manutenzione ordinaria o straordinaria;

4. negli interventi di utilizzazione e miglioramento dei boschi:
 - a) deve essere conservata la necromassa vegetale, comprese le piante deperienti, compatibilmente con le esigenze di protezione fitosanitaria, di prevenzione incendi e di funzionamento della Cassa; previo accordo con l'Ente gestore;
 - b) è vietato il taglio di piante annose e marcescenti con cavità di nidificazione, ad eccezione dei casi connessi alla sicurezza pubblica, alla viabilità, alla sicurezza idraulica e per motivi fitosanitari;
 - c) vanno conservati i prati all'interno del bosco con estensione superiore a 0,05 ha e le aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali.

ART. 4 GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA

1. L'attività d'inanellamento a scopo scientifico è ammessa previo Nulla-osta dell'Ente Gestore;
2. l'attività di censimento degli ungulati selvatici è consentita tutto l'anno, ad esclusione del periodo dal 1 aprile al 31 luglio;
3. i piani di limitazione della fauna, vertebrata o invertebrata, effettuati con trappole o strutture assimilabili, devono essere realizzati impiegando esche selettive, salvo i casi di controllo per la nutria, garantendo una pronta liberazione di esemplari appartenenti a specie non bersaglio;
4. nelle acque lentiche e lotiche del sito, sono vietate l'immissione del Barbo comune, in considerazione del rischio di ibridazione con altre forme e l'immissione di Salmonidi e di specie ittiche autoctone estranee alla zona omogenea "Acque di CAT. B", ai sensi della Carta Ittica Regionale.

ART. 5 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO

Per la tutela degli habitat e delle specie legati agli ambienti di zone umide valgono le seguenti prescrizioni:

- a) divieto di pascolo;
- b) eventuale posticipo dello sfalcio, sulla base di comprovate esigenze conservative di specie tutelate dichiarate dall'Ente, in seguito alla stipula di accordi con gli agricoltori e con la previsione di indennizzi e/o incentivi;
- c) obbligo del Nulla-osta, da richiedersi ai sensi dell'art. 49 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, rilasciato dall'Ente Gestore, per le attività di gestione e manutenzione della vegetazione delle zone umide.

ART. 6 REALIZZAZIONE DI OPERE A RETE E DI IMPIANTI TECNOLOGICI E TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO

1. Nelle "Zone di particolare pregio ambientale", individuate nella "Carta del valore ambientale" (allegato 1), valgono i seguenti divieti:
 - a) realizzazione di recinzioni prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna selvatica;

b) realizzazione di nuovi sentieri, piste e piste ciclabili;

c) realizzazione e/o ampliamento di infrastrutture per telecomunicazioni.

Nelle restanti aree è necessario dimostrare la mancanza di alternative e dovrà essere effettuata la Valutazione di incidenza.

Allegato 1
Carta del valore ambientale

